



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

80038 Provincia di Napoli

Ordinanza n. 20

del 14 aprile 2020

Oggetto: **Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che impone alle autorità competenti l'adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020;

CONSIDERATO

- che il citato DPCM 8 marzo 2020 e successivi del 22 marzo 2020 e del 10 aprile 2020 dispongono di evitare ogni spostamento delle persone all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";
- che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;
- che tali disposizioni restano efficaci fino al 3 maggio 2020

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";

VISTO l'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che dispone che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti necessarie;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.1 17 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 32 del 12/04/2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze n. 15 del

13/03/2020 e n. 23 del 25/03/2020 disponendo pertanto che, fino a tale data, *su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.*

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 16 del 17/03/2020 e n. 19 del 2/04/2020

CONSIDERATA l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di ulteriore contagio

ORDINA

la **proroga della chiusura** al pubblico dei Cimiteri cittadini e l'inibizione all'accesso agli stessi da parte delle ditte impegnate in attività di carattere edile fino al **3 maggio 2020**

ORDINA

altresi che:

- siano garantiti i servizi cimiteriali essenziali di ricevimento ed inumazione e tumulazione delle salme, anche alla presenza dei familiari del defunto nel numero massimo di 2 (due) persone;
- siano garantite le ordinarie attività cimiteriali di esumazione dei resti mortali, onde garantire la disponibilità di fosse comunali, anche alla presenza dei familiari del defunto nel numero massimo di 2 (due) persone;
- siano garantite le ordinarie attività cimiteriali di guardiana, pulizia e giardinaggio da parte degli operatori cimiteriali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 14,00, garantendo la presenza degli operatori necessari a tali attività

DISPONE

- ✓ che i dipendenti comunali operanti presso il Cimitero siano incaricati del rispetto della presente Ordinanza;
- ✓ che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Settore Servizio Amministrazione Risorse Umane e al locale Comando P.M.;
- ✓ che la presente Ordinanza sia affissa agli ingressi e lungo i viali dei Cimiteri cittadini.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente Area 6

Ing. *Ciro Cusano*



Il Sindaco

Dott. *Raffaele Russo*

